

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – MUSEO E REAL BOSCO DI**

CAPODIMONTE (d'ora in avanti denominato anche, per brevità,

"Ministero"), con sede in Napoli, Via Miano, 2, codice fiscale

95219190634, per il quale interviene il dott. Sylvain Bellenger, nato a

Valognes (Francia), il 29 aprile 1955 nella sua qualità di Direttore,

domiciliato per la carica presso la sede del Museo di Capodimonte, da

un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito

denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale

n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato,

Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e

coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario

De Simoni, nato a Roma il 22/08/1955, in qualità di Presidente e

Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della

medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,

recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze*

delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la

	ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante “ <i>Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance</i> ”;	
	VISTO il decreto del DM 05 ottobre 2015 registrato alla Corte dei conti in data 24/12/2015 al foglio 1851, che attribuisce al dott. Sylvain Bellenger l’incarico di Direttore per il Museo di Capodimonte;	
	VISTO l’art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “ <i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</i> ”, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la Società Ales “ <i>svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione</i> ”	

	<i>gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di</i>	
	<i>supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o</i>	
	<i>contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	<i>“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	
	<i>direttamente svolti”;</i>	
	VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18	
	aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	<i>“relazione in house”;</i>	
	VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la	
	possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le	
	Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco	
	costituito presso l’ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica	
	della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che	
	l’Autorità definisce con proprio atto;	
	VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il	
	procedimento per l’iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2	
	prevede che <i>“a partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore</i>	
	<i>delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare</i>	
	<i>all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale</i>	
	<i>momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà</i>	
	<i>presupposto legittimante l’affidamento in house”</i> , mentre il punto 5.3	

	specifica che “ <i>la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici</i> ”;	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> , del Ministero;	
	CONSIDERATO che il MiC ha provveduto a richiedere all’ANAC l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> , ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;	
	VISTA la domanda n. 679, effettuata dal Ministero mediante l’applicativo reso disponibile sul portale dell’ANAC, per l’iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;	
	VISTO l’atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “ <i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT</i> ”;	
	VISTA l’iscrizione del Ministero, nell’elenco tenuto dall’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> , avvenuta in data 14 novembre 2019;	
	VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b,	

	ai sensi della quale “non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del	
	codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,	
	n. 50”;	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTI i contratti di affidamento di servizi in regime di “in house	
	providing” tra la Direzione generale Musei e la Ales S.p.A. aventi	
	rispettivamente ad oggetto “ <i>Servizi di supporto finalizzati alla</i>	
	<i>realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità</i>	
	<i>amministrativa degli Istituti e per il miglioramento della fruizione dei</i>	
	<i>beni a favore degli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di livello</i>	
	<i>dirigenziale generale - all. C)” in scadenza al 16 marzo 2022 e “Servizi</i>	
	<i>di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il</i>	
	<i>rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per</i>	
	<i>le Direzioni regionali Musei dell’Emilia Romagna, Liguria, Molise,</i>	
	<i>Piemonte, Puglia e Veneto e per il Museo e Real Bosco di</i>	
	<i>Capodimonte, Parco archeologico dei Campi Flegrei, Parco</i>	
	<i>archeologico di Paestum, Parco archeologico di Ostia Antica, Villa</i>	
	<i>Adriana e Villa D’Este, Palazzo Reale di Genova, Pinacoteca di Brera</i>	
	<i>e Gallerie dell’Accademia di Venezia”, con validità fino al 31 dicembre</i>	
	2021 e le cui prestazioni eseguite sono state valutate positivamente	
	dalla Committenza;	
	VISTA la nota a firma del Direttore generale Musei recante il prot.	
	16454 del 15 ottobre 2021 con la quale viene comunicato lo	

	stanziamento, a favore del Museo e Real Bosco di Capodimonte quale	
	Istituto autonomo della somma di € 1.410.000,00 al fine di poter	
	stipulare un contratto con la Ales S.p.A. per lo svolgimento dei servizi	
	in argomento allo scadere dei contratti della Direzione generale Musei	
	di cui in premessa rispettivamente in data 16 marzo 2022 e 31	
	dicembre 2021 e sino al 31 dicembre 2022;	
	VALUTATA l'opportunità per il Museo e Real Bosco di Capodimonte di	
	continuare a disporre, nella propria diretta titolarità, dei servizi erogati	
	da Ales per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,	
	finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della	
	fruizione dei beni e per il rafforzamento della capacità amministrativa	
	per gli uffici ed evitarne la discontinuità;	
	VISTA la nota prot. n. 12422 del 28 settembre 2021, con la quale il	
	Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha richiesto alla	
	Direzione generale Organizzazione per il tramite del Segretariato	
	regionale per la Campania l'attivazione della procedura di interpello per	
	il reperimento del personale da adibirsi allo svolgimento delle attività in	
	argomento;	
	VISTA la circolare n. 314 del 9.11.2021 con cui la Direzione generale	
	Organizzazione ha pubblicato l'interpello per n. xx unità;	
	VISTA la nota prot. n. 37838 del 6.12.2021 con cui la Direzione	
	generale Organizzazione ha comunicato l'esito negativo del richiamato	
	interpello;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore del Museo	

	e Real Bosco di Capodimonte alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 3758	
	del 4 novembre 2021, con riferimento ai seguenti progetti:	
	1) Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici presso il Museo di Capodimonte, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022:	
	- Servizi per l'area legale, n. 1 postazione;	
	- Servizi per l'area amministrativa contabilità, n. 2 postazioni;	
	- Servizi per l'area amministrativa gare e contratti, n. 1 postazione;	
	- Servizi per l'area tecnico specialistica - supporto al Rup, n. 2 postazioni;	
	2) Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e per il miglioramento della fruizione nei musei presso il Museo di Capodimonte, per il periodo dal 17 marzo 2022 al 31 dicembre 2022:	
	a. Progetto per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici:	
	- Servizi per l'area amministrativa contabilità, n. 3 postazioni;	
	- Servizi per l'area amministrativa gare e contratti, n. 2 postazioni;	
	- Servizi per l'area segreteria di direzione, n. 2 postazioni;	
	b. Progetto per il miglioramento della fruizione nei musei:	
	- Servizi di assistenza al pubblico, accoglienza e sorveglianza per un totale di 14 unità e n. 10 postazioni minime giornaliere;	
	- Servizi per l'area piccola manutenzione, n. 1 postazione;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 8861 del 16 novembre	

	2021, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo pari ad Euro 1.155.284,55 oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i " <i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.</i> ";	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Museo e Real Bosco di Capodimonte un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;	
	VISTA la determina di affidamento n. 330 del 28.12.2021 del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 4228 del 09.12.2021, con cui il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha accettato l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 8861 del 16 novembre 2021;	
	VISTA la nota recante il prot. 24080 del 22 dicembre 2021 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla	

	stipula del presente contratto;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche per il Museo e	
	Real Bosco di Capodimonte a valere sul capitolo 1.1.3.185 – “Altri	
	servizi ausiliari N.A.C.” - art.1.03.02.13.999 A.f. 2021;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico”	
	- (“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto	
	per “ Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il	
	miglioramento della fruizione nei musei e per il rafforzamento della	
	capacità amministrativa e gestionale degli uffici per il Museo e Real	
	Bosco di Capodimonte”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	

	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell'art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata	
	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	
	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
	prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 1° gennaio 2022	
	al 31 dicembre 2022.	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	

	<p>4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.</p>	
	<p>5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 6. Obblighi e adempimenti.</p>	
	<p>6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.</p>	
	<p>6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.</p>	
	<p>6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;</p>	
	<p>6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite;</p>	
	<p>b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)</p>	

	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento	
	delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto	
	dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità	
	e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
	Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale	
	assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e	
	normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro	
	della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le	
	disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso	
	dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di	
	collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	

	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	

	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in € 1.155.284,55 (unmilione centocinquantaquattro/55) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento ed a riguardo a n. 28 unità di personale complessive, di cui:	
	a) € 858.198,43 (ottocentocinquantaquattro/43) da	

	imputare a n. 22 unità per le attività di miglioramento alla fruizione dei	
	beni e supporto agli uffici per il periodo dal 17 marzo 2022 al 31	
	dicembre 2022;	
	b) € 297.086,12 (duecentonovantasettemilaottantasei/12) da	
	imputare a n. 6 unità per le attività di miglioramento alla fruizione dei	
	beni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
	avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
	modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara	
	di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse	
	derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli	
	elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	
	obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e	
	verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così come	
	indicate nell'offerta recante il prot. n. 8861 del 16 novembre 2021, il cui	
	dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà un	
	esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	
	interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento	
	Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni	
	restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che	

	potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il	
	soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
	pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da	
	interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
	La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per ciascun	
	Istituto, nell'ambito della Convenzione-quadro della Consip S.p.A. per la	
	prestazione del servizio di "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi	
	di lavoro –per il rispettivo lotto di competenza.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano	
	interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di	
	prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al	
	Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del	
	corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di	
	presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali	
	dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia	
	acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del	
	servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico –	
	Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco QZL1LB , con l'avvertenza	

	che detta fatturazione è soggetta a “split payment”, ricorrendone gli estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate	

	all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	

	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non sollevierà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	

	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia,	
	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	
	o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	

	<p>17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del d.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).</p>	
	<p>17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al d.Lgs. 196/2003. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione, perdita o alterazione dei dati; - accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati; - uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta; - uso non consentito dei dati utilizzati. 	
	<p>17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.</p>	
	<p>17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di</p>	

	legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o	
	divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta	
	a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e	
	contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti	
	di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di	
	opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi	
	indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra il dott. Sylvain Bellenger in	
	qualità di Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e il dott.	
	Mario De Simoni della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della	
	Ales S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	

	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
	243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
	competenti organi.	

	Il Ministero della Cultura – Museo e Real Bosco di Capodimonte	
	Dott. Sylvain Bellenger _____ (firmato digitalmente)	

